

Assunzioni over 50

Destinatari e requisiti

L'esonero spetta ai datori di lavoro che assumono uomini o donne con almeno cinquant'anni di età e "disoccupati da oltre dodici mesi".

L'età deve essere considerata al momento di decorrenza dell'originaria assunzione, e il possesso dello stato di disoccupazione è disciplinato dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche e integrazioni.

Assunzioni over 50

Tipologia di contratto

L'incentivo spetta per le seguenti tipologie di assunzioni:

assunzioni a tempo indeterminato;

assunzioni a tempo determinato;

trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

L'incentivo spetta anche in caso di part-time ed è altresì espressamente previsto per l'assunzione a scopo di somministrazione e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 142/2001.

L'incentivo non spetta invece per i rapporti di lavoro domestico e intermittente.



Assunzioni over 50

Validità temporale

L'incentivo Ãˆ strutturale, non ha un termine finale.

Assunzioni over 50

Condizioni di accesso

L'incentivo è subordinato alla regolarità prevista dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006 inerente l'adempimento degli obblighi contributivi, alle condizioni e principi previsti dall'art. 31 del Dlgs 150/2015.

Le assunzioni devono altresì comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

L'agevolazione è comunque applicabile qualora l'incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di:

- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d'età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

Per continuare a fruire dell'esonero in argomento il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato e mantenuto per ogni mese.

Il venire meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento mentre l'eventuale ripristino nei mesi successivi, consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza.

La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell'incremento occupazionale comprende anche il numero di unità di lavoratori occupati nelle società controllate, collegate, o in ogni caso facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona, in quanto il calcolo dell'incremento deve essere effettuato con riferimento alla nozione di "impresa unica" e deve pertanto essere valutato in relazione all'intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge la prestazione di lavoro.

Assunzioni over 50

Agevolazione e durata

L'agevolazione consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

In caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione contributiva spetta per 18 mesi, mentre in caso di assunzione a tempo determinato la riduzione spetta fino a 12 mesi.

Se il rapporto viene trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato la riduzione è riconosciuta per complessivi 18 mesi.

L'incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto – effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato –, fino al limite complessivo di 12 mesi. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo, la trasformazione a tempo indeterminato deve intervenire entro la scadenza del beneficio.

L'incentivo può spettare anche nell'ipotesi in cui, dopo un primo rapporto agevolato a tempo determinato, venga effettuata – con soluzione di continuità – una nuova assunzione, a tempo determinato o indeterminato, dell'ex dipendente; in tal caso è necessario, ai fini del riconoscimento dell'incentivo, che il lavoratore abbia mantenuto l'anzianità di disoccupazione superiore a dodici mesi. In tali ipotesi l'incentivo spetta per la durata residua rispetto a quanto già goduto precedentemente.

L'incentivo spetta soltanto per la parte residua nei casi di assunzione effettuata da un datore di lavoro che presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli di chi abbia già goduto dell'incentivo. La stessa limitazione si applica nei casi in cui intercorra un rapporto di collegamento o controllo tra il datore di lavoro che assume e il precedente datore di lavoro ovvero il precedente utilizzatore.

Assunzioni over 50

Modalità di richiesta

Per fruire dell'incentivo i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all'INPS avvalendosi del modulo di istanza on-line "92-2012", la stessa deve essere presentata prima dell'invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata.

Entro il giorno successivo all'inoltro, i sistemi informativi centrali dell'Istituto effettuano alcuni controlli formali e attribuiscono un esito positivo o negativo alla comunicazione.

Assunzioni over 50

Cumulabilità

L'agevolazione non è cumulabile con altri incentivi di natura contributiva ed economica.



Assunzioni over 50

Riferimento normativo

Art. 4, Legge 92/2012
Circolare Inps n. 111/2013